

REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

IL COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

PRESSO LA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2013

composto da:

Dott.ssa Elena BRANDOLINI

Presidente

Dott. Tiziano TESSARO

Componente - relatore

Dott.ssa Francesca DIMITA

Componente - relatore

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli articoli 7, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modificazioni, recante norme sulla "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica";

VISTA la legge 6 luglio 2012 n. 96, recante "Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali";





VISTO, in particolare, l'art. 13, comma 6, della citata legge 6 luglio 2012 n. 96, il quale, a seguito dell'introduzione di limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali, attribuisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dai partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

VISTO l'art. 12, comma 2, della Legge 10 dicembre 1993, n. 515, cui rinvia il citato art. 13, a norma del quale presso le Sezioni regionali competenti per territorio è istituito apposito Collegio di controllo composto da tre Magistrati estratti a sorte, avente il compito di effettuare verifiche di conformità alla legge e di regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese sostenute e delle relative fonti di finanziamento indicate nei consuntivi predisposti dai rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati, entro 45 giorni dal loro insediamento; VISTO, altresì, l'art. 14 bis del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, introdotto in sede di conversione dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 recante "Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore" che ha apportato modifiche parziali alla disciplina dei controlli in argomento;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte di conti n. 24/SEZAUT/2013/INPR e n. 12/SEZAUT/2014/QMIG, contenenti rispettivamente i primi indirizzi interpretativi inerenti al controllo sulle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e gli orientamenti in ordine all'adeguamento dei profili organizzativi del controllo stesso alle sopravvenienze di cui al D.L. n. 149/2013 e relativa legge di conversione;

VISTO il decreto del Presidente della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 1/2013, con il quale il Consigliere, dott.ssa Elena Brandolini, è stata nominata componente del suddetto Collegio di controllo;

VISTO, altresì, il decreto del Presidente della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 2/2013, con il quale il Primo referendario, dott. Tizano Tessaro, ed il referendario, dott.ssa Francesca Dimita, sono stati nominati componenti del Collegio medesimo;

VISTA la deliberazione n. 149/2014/CSE del 7 febbraio 2014 di insediamento del Collegio, di nomina del Presidente e di individuazione del dies a quo ai fini della decorrenza del termine per lo svolgimento dell'attività di controllo;

VISTA la deliberazione n. 189/2014/CSE del 12 marzo 2014 della Sezione regionale di controllo per il Veneto, con la quale è stata disposta l'acquisizione dai Presidenti dei Consigli comunali dei Comuni interessati dalle elezioni di certificazione attestante la





data di insediamento dei rappresentanti eletti, la data di presentazione dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti, liste e gruppi partecipanti, la eventuale mancata presentazione del consuntivo da parte di taluni nonché l'eventuale perduranza del termine di presentazione dei consuntivi medesimi;

VISTA la deliberazione n. 275/2014/CSE del 15 aprile 2014, con la quale il Collegio ha prorogato di tre mesi il termine per la conclusione dell'attività di controllo;

CONSIDERATO che il dies a quo del termine ordinatorio previsto per la conclusione dei compiti del collegio deve intendersi riferito alla data in cui, sulla base dell'elenco delle formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale e che hanno l'obbligo di presentare il conto consuntivo delle spese sostenute, l'ultimo dei consuntivi perviene, nei termini, alla competente sezione regionale;

CONSIDERATO che, a seguito della disposta attività istruttoria della Sezione regionale di controllo, sono pervenuti in data 29 maggio 2014 a questo Collegio, per il tramite del Presidente del Consiglio comunale di Sona (nota protocollo n. 12501 del 27 maggio 2014 acquisita al protocollo Cdc n. 0004839), i consuntivi delle spese sostenute dalle liste civiche che hanno partecipato alla tornata elettorale de qua, il cui deposito presso l'Ufficio elettorale del comune è avvenuto "nei termini previsti dalle vigenti disposizioni" come attestato dal predetto Presidente del Consiglio

Comunale;

VISTA la deliberazione n. 394/2014/CSE del 23 luglio 2014, con la quale questo Collegio preso atto del deposito dei consuntivi summenzionati ha rideterminato al 29 maggio 2014 la data di decorrenza del termine di sei mesi per l'esercizio dell'attività di controllo sui consuntivi presentati da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati che hanno partecipato alle elezioni amministrative del 2013;

CONSIDERATO che sono complessivamente pervenuti n. 131 rendiconti relativi alle spese elettorali sostenute da ciascun partito, movimento o lista che ha partecipato alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti tenutesi nella Regione Veneto nei giorni 26 e 27 maggio 2013;

VISTA ed esaminata, per le valutazioni di competenza, la documentazione in atti concernente le spese elettorali dichiaratamente imputabili alle n. 17 liste che hanno preso parte alla campagna 2013 per il rinnovo degli Organi elettivi del Comune di Vicenza (VI);

VISTI e richiamati tutti i verbali del Collegio relativi alle sedute nelle quali sono state esaminate le problematiche derivanti dall'applicazione della normativa in materia;

DELIBERA



di approvare l'unito referto che espone, quale parte integrante della presente deliberazione, gli esiti dei controlli sulle spese elettorali e relative fonti di finanziamento rendicontate dalle formazioni politiche che hanno preso parte alle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 per il rinnovo degli Organi elettivi nel Comune di Vicenza (VI)

DISPONE

che copia della presente deliberazione, sia trasmessa per debita conoscenza al Consiglio Comunale di Vicenza (VI), in persona del Presidente pro-tempre, con invito a volerne curare altresì la trasmissione ai delegati di lista e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Così deliberato in Venezia, il 27 novembre 2014.

Il Presidente dott.ssa Elena Brandolini
Elena Brandolini

Il Componente – dott. Tiziago Tessaro

Il Componente – dott.ssa Francesca Dimita

roucexo, his

Depositato in Segreteria il 27ル20lu

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

dott ssa Raffaella BRANDOLESE





SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER VENETO COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

(ELEZIONI AMMINISTRATIVE 26 E 27 MAGGIO 2013)

REFERTO SUI CONTI CONSUNTIVI RELATIVI ALLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE E CORRELATE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE FORMAZIONI POLITICHE CHE HANNO PARTECIPATO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 E 27 MAGGIO 2013 PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE

Art. 12 comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamato dall'art.13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n.96

COMUNE DI VICENZA (VI)

COMPONENTI DEL COLLEGIO:

Consigliere Elena Brandolini Primo Referendario Tiziano Tessaro Referendario Francesca Dimita

Presidente Componente Componente

COLLABORATORI:

dott.ssa Anna Maria Di Donato sig.ra Clarissa Brollo

INDICE

PREMESSA	PAG.4
PARTE GENERALE	PAG. 8
1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	PAG. 9
2. PROCEDURE, METODOLOGIE ED ESITI DEL CONTROLLO	PAG. 12
PARTE SPECIALE	
1. COMUNE DI VICENZA (VI) -	PAG. 21
1.1. LISTA PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA	PAG. 22
1.2. LISTA UN'ALTRA VICENZA	PAG.23
1.3. LISTA NO PRIVILEGI POLITICI - SI' DAL MOLIN	PAG. 24
1.4. LISTA MERIDIO MOVIMENTO ARIA PULITA PER VICENZA	PAG. 25
1.5. LISTA IL POPOLO DELLA LIBERTA' – BERLUSCONI PER VICENZA	PAG.26
1.6. LISTA MANUELA DAL LAGO LIBERA DAGLI SCHEMI	PAG. 27
1.7. LISTA LEGA NORD - LIGA VENETA	PAG. 28
1.8. LISTA SOS GIUSTIZIA E LEGALITA'	PAG. 29
1.9. LISTA MOVIMENTO 5 STELLE - BEPPE GRILLO.IT	PAG. 30
1.10. LISTA SORRENTINO SINDACO	PAG. 31
1.11. LISTA CICERO IMPEGNO A 360°	PAG. 32
1.12.LISTA VALENTINA DOVIGO SINDACO	PAG. 33
1.13. LISTA SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA'	PAG.34
1.14. LISTA UNIONE DI CENTRO CON VARIATI	PAG. 35
1.15. LISTA PARTITO DEMOCRATICO	PAG. 36
1.16. LISTA VARIATI SINDACO	PAG. 37
1.17. LISTA RIFONDAZIONE COMUNISTA	PAG. 38

PREMESSA

Il Collegio di controllo sulle spese elettorali costituito presso la Sezione di controllo per il Veneto ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96 e dell'art. 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e nel rispetto degli indirizzi interpretativi ed operativi unitari dettati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 24/SEZAUT/2013/INPR approvata nell'adunanza del 1º ottobre 2013, con il presente referto espone gli esiti del controllo eseguito sui conti consuntivi delle spese sostenute dai partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati che hanno partecipato alle consultazioni elettorali amministrative del Comune di Albignasego (PD) del 26 e 27 maggio 2013.

Il referto è redatto ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 13, comma 6¹, lett. c) secondo alinea, e comma 7, della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.

Per quanto di specifico interesse nell'ambito di questa relazione, alla luce anche dei chiarimenti offerti dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, si precisa che le disposizioni dell'art. 13 della legge n. 96/2013 applicabili all'attività dei Collegi istituiti presso le Sezioni Regionali di controllo sono quelle di cui ai seguenti commi del menzionato art. 13:

- 5, attinente alla "spesa della campagna elettorale di ciascun partito"
- 6 lettera b, che richiama l'art. 11 della l. 515/1993: "Tipologia delle spese elettorali" ammissibili;
- 6 lettera c, che richiama l'art. 12, commi da 1 a 4, della I. n. 515/1993, relativi alla costituzione, alle competenze ed alla durata dell'attività del Collegio presso le Sezioni di Controllo Regionali della Corte dei conti;
- 6 lettera f, che richiama l'art. 15 della l. n. 515/1993: "Sanzioni", ma limitatamente ai soli commi 15 e 16 di tale art. 15, attinenti rispettivamente alla sanzione per la mancata indicazione delle "fonti del finanziamento" ed a quella per il superamento dei "limiti di spesa consentiti" (€ 1 per ogni elettore);
- 7, che ha previsto una specifica sanzione (dapprima di competenza della Sezione territoriale di controllo e poi del Collegio presso la Sezione medesima, come da novella introdotta dall'art. 14 bis del D.L. 149/2013 convertito in L. 13/2014) "in

¹ In particolare, l'art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012 richiama alcune norme della legge n. 515/1993 e, precisamente:

⁻ l'art. 7 (Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati), commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8;

l'art. 11 (Tipologia delle spese elettorali);

l'art. 12 (Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati),
 commi 1 e 2, comma 3 primo e secondo periodo, commi 3-bis e 4;

l'art.13 (Collegio regionale di garanzia elettorale);

l'art.14 (Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati);

⁻ l'art. 15 (Sanzioni), commi 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, comma 11 primo periodo, comma 15, comma 16 primo periodo, e comma 19.

caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti e liste".

In proposito occorre sottolineare i rilevanti caratteri di novità e di peculiarità dell'attività di controllo intestata ai collegi elettorali chiamati ad operare presso le Sezioni regionali di controllo rispetto all'attività, apparentemente omologa, svolta in materia di spese elettorali a livello centrale².

Ciò in quanto l'art. 13 della legge n. 96/2012, nel determinare ex novo i limiti alla spese elettorali in argomento, ha esteso ai Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti gli obblighi di trasparenza e di rendicontazione previsti per le campagne inerenti alle elezioni politiche, di cui alla previgente disciplina in materia di elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, attraverso una "singolare" tecnica legislativa di rinvio diretto a talune disposizioni dettate dalla legge n. 515/1993 (cfr.: Sezione delle Autonomie deliberazione n. 24/SEZAUT/2013/INPR) unita a meri adattamenti formali, che, nella frammentarietà del quadro normativo di riferimento, ha determinato, in sede operativa, l'insorgenza di delicate questioni applicative che possono definirsi del tutto nuove rispetto a quelle esaminate dai Collegi di controllo centrali.

L'attività espletata, pertanto, è stata eseguita in stretta osservanza della soprarichiamata normativa nonché degli indirizzi interpretativi unitari per il corretto ed omogeneo funzionamento dei controlli affidati ai Collegi istituiti presso le Sezioni regionali di cui deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte di conti n. 24/SEZAUT/2013/INPR e n. 12/SEZAUT/2014/QMIG, contenenti rispettivamente i primi indirizzi interpretativi inerenti al controllo sulle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e gli orientamenti in ordine all'adeguamento dei profili organizzativi del controllo stesso alle sopravvenienze di cui al D.L. n. 149/2013 e relativa legge di conversione.

In conseguenza, la presente relazione si mantiene nei limiti di valutazioni attinenti ai soli aspetti di legittimità e di regolarità documentale in ossequio al dettato normativo (comma 3, art. 12, legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modificazioni ed integrazioni) che espressamente dispone che "I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse", tenuto, altresì conto, degli

² In proposito si richiama l'attenzione sul fatto che, fino a tutto il 2013, solo le campagne elettorali per le elezioni politiche beneficiavano di apposite linee di finanziamenti pubblici a rimborso, nonché di un sistema procedurale compiuto di compilazione e presentazione di rendiconti differenziati relativamente alle spese sostenute dai singoli candidati ed a quelle delle liste, elementi viceversa del tutto assenti per le elezioni amministrative (cfr.: Collegio di controllo sulle spese elettorali presso la Sezione di controllo per il Lazio, Relazione allegata alla deliberazione n. 153/2014/CSE).

orientamenti già espressi dalla Magistratura contabile sia in sede di controlli centrali che territoriali.

Va, altresì, evidenziato, quanto all'ampiezza del controllo intestato al Collegio istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio, che la normativa di riferimento opera una netta separazione dell'obbligo di rendicontazione della formazione politica da quello del singolo candidato tanto che anche i controlli sono affidati a due organi distinti. Nello specifico, per quanto riguarda le elezioni comunali il rinvio all'art.12, comma 2, della legge n. 515 prevede l'istituzione, presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di un apposito Collegio, composto da tre magistrati, per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale mentre la verifica dei rendiconti presentati dai singoli candidati è affidata al Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito presso la Corte di Appello dei capoluogo di regione.

Quanto alla natura, la Corte dei conti esercita una funzione di controllo (assimilabile a quella svolta ex articolo 100 della Costituzione) sulla legittimità e regolarità dei conti, corredata in via eccezionale da una funzione sanzionatoria di carattere amministrativo.

Alla luce di quanto sopra rappresentato appare evidente che le attribuzioni assegnate ai Collegi per il controllo delle spese elettorali derivano da norme nate per un diverso comparto elettorale ed estese nell'applicazione alle spese per le campagne elettorali comunali con tecnica di rinvio non recettizio, in un contesto normativo di tipo dinamico, tale da risentire delle innovazioni apportate nel tempo alle norme oggetto di rinvio, la cui ricostruzione organica non sempre si presenta agevole³.

Detta difficoltà, specie in prima applicazione, sconta le incertezze derivanti dal lacunoso sistema normativo di riferimento, che non offre regole chiare e prassi consolidate né in ordine alle caratteristiche ed ai contenuti dei rendiconti oggetto del controllo, né con riguardo alle modalità e tempi di presentazione, né infine circa la relativa documentazione probativa di supporto.

Alla luce di ciò, senza pretese di completezza e rifuggendo da posizioni di mero rigore formale, questo Collegio di controllo si è prodigato nello sforzo di superare tali incertezze al fine di orientare, per il futuro, l'azione degli interlocutori istituzionali con l'obiettivo prioritario di ridurre, a regime, i rischi sottesi a tale controllo e assicurare la parità di trattamento delle compagini politiche che vi sono assoggettate.

³ Come autorevolmente evidenziato dalla Sezione delle Autonomie, <l'adeguamento di detta normativa alle esigenze applicative proprie di un diverso ambito istituzionale (quale deve ritenersi quello delle Amministrazioni locali) è rimesso all'attività dell'interprete, il quale viene chiamato al difficile compito di integrare una disciplina incerta e lacunosa seguendo una traccia (quanto mai esile ed essenziale) che il legislatore ha inteso fornire dettando scarne indicazioni di carattere ermeneutico circa la normativa concretamente applicabile. La regolamentazione che ne consegue risulta, in detti casi, priva di una espressa formulazione testuale che ne espliciti il contenuto precettivo in base ad un preciso valore semantico>.

Espletata, quindi, l'attività istruttoria di propria competenza e, valutata la documentazione versata in atti, il Collegio ha proceduto a redigere e ad approvare il presente referto, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie con la richiamata deliberazione n. 24/2013 (confermata sul punto anche dalla successiva deliberazione n. 12/2014).

Ciò precisato, il referto si articola:

- in una parte generale in cui viene delineato: il quadro normativo di riferimento con evidenziazione delle criticità e dei problemi applicativi; l'esposizione dei lavori del Collegio e degli indirizzi operativi seguiti nello svolgimento dell'attività di verifica;
- in una parte speciale in cui, singolarmente per ogni formazione politica, vengono sinteticamente descritti i contenuti dei rendiconti presentati, le eventuali irregolarità riscontrate e gli esiti del controllo eseguito ossia le valutazioni che è stato possibile formulare allo stato degli atti.

PARTE GENERALE

1. Quadro Normativo di riferimento

L'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96⁴, che si colloca nell'ambito delle misure volte alla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, ha introdotto novità significative in tema di limiti di spesa per la campagna elettorale di candidati e formazioni politiche per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere delle Amministrazioni comunali con popolazione superiore a 15.000 abitanti nonché di controlli sulle relative rendicontazioni.

Tra le modifiche introdotte preminente rilievo ha assunto l'istituzione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica"), di un apposito Collegio di controllo, da costituire, di volta in volta, presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti competenti per territorio, avente il compito di effettuare verifiche di conformità alla legge e di regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese sostenute e delle relative fonti di finanziamento indicate nei consuntivi predisposti dai rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati entro 45 giorni dal loro insediamento.

Il Collegio di controllo, pertanto, è organo temporaneo da costituirsi, in occasione di ogni elezione amministrativa comunale, presso la locale Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio ed opera secondo criteri di competenza funzionale. La composizione di tali Collegi e le modalità di organizzazione dell'attività ad essi intestata, da svolgersi con il supporto di apposito personale amministrativo di revisione, rinvengono la propria disciplina nella richiamata disposizione, formulata con riquardo ai collegi omologhi chiamati ad operare a livello centrale.

La novella legislativa, tuttavia, ponendo il collegamento intrinseco con le Sezioni regionali di controllo determina la peculiarità di tali Collegi speciali rispetto a quelli unici costituiti per le elezioni politiche e regionali, destinata a riflettersi, di fatto, anche sulla loro composizione.

Sul punto si richiamano le osservazioni e le decisioni assunte dalla Sezione delle Autonomie, con la più volte menzionata deliberazione n 24/2013/INPR⁵ , che nel chiarire

⁴ La legge n. 96 del 2012 dispone in materia di "Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali".

partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali".

La Sezione delle Autonomie ha, in proposito, affermato che tale composizione deve ritenersi rimessa all'autonomia organizzativa di ciascuna Sezione interessata e non può prescindere dalle professionalità magistratuali ed amministrative ivi disponibili, tenuto conto che gli organici delle singole Sezioni sono disomogenei tanto nel numero di magistrati in dotazione tanto nelle qualifiche di appartenenza di talchè nelle realtà che si trovano nell'impossibilità oggettiva di individuare tre Consiglieri in dotazione è stato in via pretoria reputato ammissibile procedere alla istituzione del Collegio speciale con magistrati di altra qualifica. Parimenti sono state reputate derogabili le norme sulla consistenza numerica del personale dello staff di supporto. Ciò in quanto in siffatte situazioni, non "appare irragionevole che le esigenze applicative della disciplina subiscano, da parte delle Sezioni regionali, taluni temperamenti improntati a principi di

– tra l'altro – l'ambito operativo del controllo proprio della Corte dei conti (relativo alle spese elettorali dei partiti), rispetto all'omologo controllo dei Collegi Regionali di garanzia elettorale (che incentrano la propria attività di riscontro sulle dichiarazioni e sui rendiconti, relativi ai contributi e servizi ricevuti nonché alle spese sostenute, depositati dai singoli candidati), ai quali si rivolgono parte delle disposizioni dell'art. 13 della l. n.96/2013, all'uopo sottolineando come il principio ispiratore della legge n. 515/1993 sia quello della netta separazione dell'obbligo di rendicontazione della formazione politica da quello del singolo candidato, così come diversi sono sia il contenuto delle verifiche che il sistema sanzionatorio previsto. La Sezione delle Autonomie ha precisato anche le modalità di costituzione del Collegio di Controllo Sulle Spese Elettorali presso le Sezioni Regionali della Corte dei conti, nonché le relative competenze e tempi di attività, ha fornito alle Sezioni medesime un primo indirizzo ermeneutico necessario ad assicurare la corretta ed omogenea applicazione dei controlli previsti dal citato art. 13.

Il legislatore affida, altresì, alla Corte dei conti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in caso sia di mancato deposito dei consuntivi di spesa che di mancata indicazione delle relative fonti di finanziamento o di violazione dei limiti di spesa stabiliti.

Per l'esercizio dei poteri sanzionatori la legge, nella versione previgente alla novella del 2014, di cui appresso) operava una espressa ripartizione di competenze tra la Sezione regionale di controllo ed il Collegio, attribuendo alla prima il potere di applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000 in caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali (art. 13, comma 7, legge n. 96/2012), e riservando al Collegio un distinto potere sanzionatorio per le ipotesi sia di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento sia di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti (art. 15, commi 15 e 16, legge n. 515/1993).

Nel delineato complesso normativo il legislatore è di recente nuovamente intervenuto con la modifica introdotta dall'art. 14-bis della legge 21 febbraio 2014, n. 13 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante "Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore" che ha inciso sull'assetto dei controlli della Corte dei conti modificando, al primo comma, la legge n. 515/1993, in particolare l'art. 12, comma 1, e al secondo comma, la legge n. 96/2012, in particolare l'art. 13, comma 7, che risulta così riformulato: "In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste, il collegio istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro

adeguatezza" e di sostenibilità economica, volti comunque ad assicurare l'effettivo ed immediato esercizio delle nuove competenze.

50.000 a euro 500.000. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, deve essere trasmessa al Presidente del Consiglio comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni."

Con tale modifica normativa, dunque, è venuta meno la funzione sanzionatoria prevista in caso di mancato deposito dei consuntivi dapprima intestata alla Sezione regionale di controllo e la stessa è stata attribuita al Collegio di controllo istituito presso la medesima Sezione. In conseguenza, il Collegio risulta ora competente all'applicazione di tutte e tre le ipotesi sanzionabili ai sensi dell'art. 15, commi 14, 15 e 16, legge n. 515/1993.

In ordine agli ulteriori profili organizzativi in materia di controllo delle spese elettorali, conseguenti a tale ultima novella legislativa, si è pronunciata nuovamente la Sezione delle Autonomia con la deliberazione n. 12/SEZAUT/2014/QMIG che chiarito i riflessi che la modifica introdotta dal precitato art. 14-bis ha avuto sui principi affermati con la deliberazione n. 24/SEZAUT/2013, precisando inoltre che, <poiché il comma 14 della legge n. 515 ed il comma 7 (primo periodo) della legge n. 96 risultano ora perfettamente allineati tra loro, non vi è ragione per non estendere, ai sensi dell'art. 15, comma 19, legge n. 515/1993, i principi generali in tema di garanzie del procedimento sanzionatorio amministrativo (richiamati nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689) anche alla fattispecie contemplata dal comma 7 per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti>.

Da ultimo, l'art. 33, comma 3, del d.l. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha disposto l'operatività delle disposizioni dell'art. 13 della l. n. 96/2012 per i soli comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti⁶

⁶ Il provvedimento è entrato in vigore il 25 giugno 2014.

2. PROCEDURE, METODOLOGIE ED ESITI DEL CONTROLLO

Dal quadro normativo sopra delineato emerge come gli speciali Collegi di controllo previsti e disciplinati dalla legge n. 96/2012, diversamente dal Collegio unico, privo di un preciso collegamento organico con le strutture della Corte, deputato al controllo delle spese elettorali sostenute per le elezioni politiche della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi della legge n. 515 del 1993, nonché per le elezioni dei Consigli delle Regioni a Statuto ordinario ai sensi della legge n. 43 del 1995, siano articolazioni organizzatorie dotate di competenza riservata o funzionale i quali, per il compimento della funzione di controllo ad essi attribuita, non possano eccedere l'ambito di una "verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse" (art. 12 della legge n. 515/1993).

In proposito, va chiarito che per "conformità alla legge" delle spese sostenute deve intendersi, in base alla tipologia delle spese elettorali ammissibili indicate ai commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge 515 del 1993, la sussistenza di una connessione, diretta o indiretta, della spesa con le finalità elettorali secondo un principio di inerenza e di congruità anche sotto il profilo temporale e che "a tal fine i Collegi svolgono una attività istruttoria che si compendia nella disamina dei documenti trasmessi in allegato ai conti consuntivi e, osservando le garanzie del contraddittorio, nella richiesta di informazioni, chiarimenti ed integrazioni rivolte direttamente alle formazioni politiche interessate alla resa del conto".

La eventuale dichiarazione di irregolarità dei rendiconti potrà dipendere, oltre che dai casi di estraneità della spesa rispetto alle tipologie previste dalla legge, anche da un difetto formale della documentazione (nel qual caso l'irregolarità sarà suscettibile di mera segnalazione) o, altrimenti, da un vizio riconducibile alla mancanza di idonea prova documentale. In quest'ultima ipotesi, come sottolineato nella più volte richiamata deliberazione n. 24/2013 della Sezione delle Autonomie, particolare attenzione dovrà essere rivolta alle fonti di finanziamento delle spese per la campagna elettorale, in quanto, non essendo previste forme di rimborso, il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti è rivolto, fondamentalmente, ad assicurare la conoscenza dei mezzi finanziari impiegati nella competizione elettorale a copertura delle relative spese. Tale esigenza di trasparenza è particolarmente avvertita in quanto strumentale a garantire efficaci forme di contrasto al fenomeno della corruzione nel finanziamento di partiti e movimenti politici. In tal senso, il controllo non potrà limitarsi alle risorse cd. interne, derivanti cioè da disponibilità proprie delle formazioni politiche, ma si estenderà soprattutto alle fonti esterne, vale a dire ai finanziamenti erogati da terzi.

⁷ Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 24/SEZAUT/2013/INPR.

La prescritta attività di controllo deve concludersi nel termine (ordinatorio⁸) di sei mesi dalla presentazione dei consuntivi di che trattasi alla Corte dei conti, salvo che il Collegio, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore comunque non superiore ad altri tre mesi (art. 12, comma 3, della legge n. 515/1993).

Per ciò che attiene alla individuazione del *dies a quo* qualora i consuntivi non pervengano tutti alla medesima data, il termine iniziale di decorrenza per i lavori del Collegio viene individuato nella data in cui l'ultimo dei rendiconti trasmessi tempestivamente al Presidente del Consiglio comunale⁹ perviene alla Corte dei conti.

In relazione all'attività svolta da questo Collegio di controllo si evidenzia che lo stesso, formalmente costituito con decreti del Presidente della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 1/2013 (quanto alla nomina dell'unico Consigliere presente nell'organico della Sezione medesima) e 2/2013 (quanto alla nomina, a seguito di estrazione a sorte, degli altri due componenti), si è insediato in pienezza di poteri in data 7 febbraio 2014, come da deliberazione n. 149/2014/CSE in pari data disponendo, tra gli altri adempimenti, l'acquisizione dalla Sezione di controllo delle risultanze dell'accertamento della data di insediamento dei rappresentanti dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati partecipanti alle elezioni comunali.

Ciò al fine di evitare incertezze circa la decorrenza del termine previsto per l'attività del Collegio considerato, peraltro, che, in base alla richiamata normativa di riferimento ed all'orientamento interpretativo fornito dalla Sezione delle Autonomie, al Collegio competeva l'esame dei rendiconti presentati tempestivamente e successivamente inviati alla Sezione, mentre a quest'ultima competeva l'accertamento delle ragioni del mancato e/o ritardato invio e la conseguente applicazione, nei casi di omissione, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 13, comma 7, della Legge n. 96/2012.

La Sezione regionale di controllo, con deliberazione n. 189/2014/CSE assunta nell'adunanza del 19 febbraio 2014 e depositata il 12 marzo successivo, alla luce del decreto del Ministero dell'Interno in data 19 marzo 2013, con il quale venivano stabilite per il 26 e 27 maggio 2013 le date di svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali, e dei relativi decreti delle Prefetture interessate e preso, altresì, atto che, in relazione dai Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti interessati dai rinnovi elettorali sopra richiamati, erano stati trasmessi alla Sezione, in differenti date, i consuntivi relativi alle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste partecipanti ai predetti rinnovi elettorali trasmessi dai

⁸ Cfr. Referto elezioni politiche 2006; Sezione delle Autonomie, delibere n. 24/SEZAUT/2013/INPR e n. 12/SEZAUT/2014/QMIG.

⁹ Si ricorda che l'art. 12 comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 è stato novellato dall'art. 14 bis del d.l. n. 149/2013, convertito in legge n. 13/2014, che ha previsto l'invio diretto dei rendiconti alla Corte dei conti.

comuni di Albignasego (PD), Piove di Sacco (PD), Treviso (TV), San Donà di Piave (VE), Villafranca di Verona (VR), Vicenza (VI) nel mentre non risultano pervenuti quelli relativi ai Comuni di Vedelago (VE), Marteliago (VE), Bussolengo (VR) e Sona (VR), disponeva attività istruttoria volta ad accertare: 1) in relazione ai consuntivi già trasmessi, se gli stessi erano stati presentati nei termini di cui all'art. 12, comma 1, della legge 515/1993 e se i detti consuntivi erano stati presentati da tutti i rappresentanti dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti all'elezione comunale ovvero vi erano state omissioni nella presentazione ovvero il termine fosse ancora in itinere; 2) in relazione a quelli non pervenuti, se la mancata trasmissione dei consuntivi fosse imputabile all'omessa presentazione da parte dei rappresentanti dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati partecipanti alle elezioni amministrative del maggio/giugno 2013 oppure da altre motivazioni.

Alla luce di quanto sopra, la Sezione disponeva <l'acquisizione dai Presidenti dei Consigli comunali dei Comuni di Albignasego (PD), Piove di Sacco (PD), Treviso (TV), San Donà di Piave (VE), Villafranca di Verona (VR), Vicenza (VI), Vedelago (VE), Martellago (VE), Bussolengo (VR) e Sona (VR) di opportuna certificazione, a firma degli stessi, attestante:

- la data dell'insediamento dei rispettivi rappresentanti dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati che hanno partecipato alle elezioni amministrative del maggio/giugno 2013;
- 2. la data di presentazione dei consuntivi delle spese elettorali di ciascuno dei soprarichiamati soggetti;
- 3. se tutti i rappresentanti dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati partecipanti alle elezioni amministrative del maggio/giugno 2013 abbiano presentato il consuntivo delle spese elettorali sostenute oppure vi siano state omissioni nella presentazione;
- 4. se il termine di legge stabilito per la presentazione dei consuntivi di cui trattasi sia scaduto ovverosia ancora in itinere>.

Per l'adempimento istruttorio veniva fissato il termine di giorni 30 (trenta), decorrenti dalla data di trasmissione della delibera ai predetti Presidenti dei Consigli delle amministrazioni territoriali interessate.

Con propria deliberazione n. 275/2014/CSE del 15 aprile 2014 il Collegio di controllo, considerato che era ancora in corso l'espletamento della disposta attività istruttoria da parte della Sezione e che, pertanto, non vi era contezza dell'esaustiva trasmissione da parte di tutti i soggetti obbligati e che, nel frattempo, era subentrata la novella legislativa di cui all'art. 14-bis della legge n. 13 del 21 febbraio 2014, di conversione del d.l. n. 149/2013, che, modificando la distribuzione delle competenze,

concentrava interamente in capo al Collegio tanto l'attribuzione concernente l'accertamento e la verifica del mancato invio dei rendiconti, quanto l'analisi nel merito degli stessi, deliberava di prorogare di mesi tre il termine per la conclusione della propria attività di controllo, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 515 del 1993.

Con successiva deliberazione n. 394/2014/CSE del 23 luglio 2014 il Collegio di controllo, preso atto che a seguito della disposta attività istruttoria della Sezione regionale di controllo, erano pervenuti in data 29 maggio 2014, per il tramite del Presidente del Consiglio comunale di Sona (nota protocollo n. 12501 del 27 maggio 2014 acquisita al protocollo Cdc n. 0004839 del 29 maggio 2014), i consuntivi delle spese sostenute dalle liste civiche che avevano partecipato alla tornata elettorale de qua, il cui deposito presso l'Ufficio elettorale del comune era regolarmente avvenuto "nei termini previsti dalle vigenti disposizioni" come attestato dal predetto Presidente del Consiglio Comunale e considerato che tali consuntivi risultavano essere gli ultimi pervenuti alla Sezione Regionale di controllo, rideterminava al 29 maggio 2014 la data di decorrenza del termine ordinatorio di mesi sei previsto per la conclusione della propria attività di controllo.

Quanto, più specificatamente, all'attività posta in essere dal Collegio di controllo, in disparte le difficoltà incontrate in prima applicazione già con riguardo alla fase preliminare dell'acquisizione degli atti, che hanno reso necessario procedere a richieste mirate e solleciti, occorre evidenziare che, per la maggior parte dei casi, si è trattato di ricostruire i fascicoli del controllo partendo da documenti pervenuti con modalità diversificate ab origine e caratterizzati da contenuti incompleti e disomogenei.

Infatti, anche se in prevalenza i consuntivi sono stati inviati dai Presidenti del Consiglio interessati al rinnovo, per alcuni comuni l'invio è avvenuto solo a seguito di apposita richiesta istruttoria e non sono mancati i casi in cui i consuntivi sono stati erroneamente trasmessi agli omologhi Collegi istituiti presso le Corti di appello.

Ad ogni modo il Collegio, quanto all'applicazione delle sanzioni, considerate le innumerevoli problematiche connesse alla prima applicazione delle nuova normativa e tenuto conto dell'esigenza di garantire la parità di trattamento dei soggetti controllati, nonché di ricondurre la sanzione ai principi della proporzionalità e della responsabilità colpevole, secondo valutazioni rispettivamente di gravità della fattispecie irregolare e di conoscibilità della sua irregolarità, tenuto altresì conto degli orientamenti già espressi dagli altri Collegi di controllo istituiti presso le varie Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti¹⁰, ha ritenuto, in via di principio, di procedere in questa direzione con il massimo rigore probatorio e perciò di escludere il ricorso ad esse nelle ipotesi di situazioni dubbie e non accertabili con certezza.

¹⁰ Cfr. per tutte: Collegio di controllo per le spese elettorali presso la Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 153/2014/CSE.

Quanto, poi, alla attività di analisi e controllo del Collegio, nel richiamare quanto già esposto nelle premesse del presente referto, si precisa che la stessa è stata essenzialmente rivolta alla verifica: 1) del rispetto del termine e delle modalità di presentazione dei consuntivi; 2) del rispetto del limite massimo di spesa; 3) della conformità delle spese alle tipologie ammesse dalla legge e riferibilità delle stesse al periodo di campagna elettorale; 4) della dimostrazione della spesa attraverso idonea documentazione; 5) dell'indicazione delle fonti di finanziamento.

In ordine all'accertamento della regolarità della presentazione dei consuntivi, occorre evidenziare che, a differenza di quanto accade nel caso di elezioni politiche o regionali in cui il mancato rispetto del predetto termine comporta conseguenze diverse in dipendenza del diritto della formazione politica al percepimento del contributo statale¹¹, nel caso specifico delle elezioni comunali, non essendo in ogni caso previsti contributi statali, l'unica sanzione applicabile è quella prevista dall'art. 13, comma 7, della richiamata legge n. 96/2012 ossia l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista. Gli stessi indirizzi interpretativi forniti dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 24/2013/INPR (confermato dalla successiva deliberazione n. 12/2014/QMIG), peraltro, lasciano aperta la possibilità di considerare non sanzionabili anche consuntivi depositati oltre i termini¹² e l'orientamento emerso in sede di controllo sia sulle elezioni politiche 2006 che amministrative¹³, ha ritenuto che sono da considerare utilmente presentati i consuntivi pervenuti prima dell'irrogazione della relativa sanzione e che, entro lo stesso termine, gli stessi possano essere, se del caso, rettificati e/o integrati.

Il Collegio, in sede di prima applicazione, non ha ritenuto di discostarsi da tale orientamento tenuto conto della novità della disciplina, intervenuta in una materia particolarmente complessa sul piano interpretativo e del coordinamento normativo, che ha trovato la sua prima applicazione proprio in occasione delle elezioni di che trattasi, peraltro in un quadro normativo non ancora stabilizzato, come evidenzia l'art. 33,

¹¹ In caso di diritto al contributo statale, di cui all'art. 9 della legge 515 del 1993, la normativa prevede, quale sanzione, la sospensione del versamento del contributo da parte dei Presidenti delle Camere. Secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, l'inadempimento tuttavia è sanabile giacché permane la possibilità di presentare il conto in qualunque momento, con conseguente revoca della sospensione dell'erogazione del contributo; conseguentemente, il termine assume natura meramente ordinatoria. Viceversa, nel caso di formazione politica i cui risultati elettorali non diano luogo a diritto al contributo statale, il mancato deposito del conto nel termine di cui all'art. 12 legge 515 del 1993, comporta l'applicazione, da parte del Collegio di controllo e previa formale contestazione, della sanzione di cui all'art. 15, comma 14, della legge 515/1993. In questo caso il termine assume carattere perentorio, nel senso, però, che lo stesso non potrà subire dilazioni oltre i termini di chiusura dei lavori del Collegio.

Nelle richiamate deliberazioni, infatti, si stabilisce la necessità di accertare, con apposita attività istruttoria,

¹² Nelle richiamate deliberazioni, infatti, si stabilisce la necessità di accertare, con apposita attività istruttoria, se l'eventuale mancato invio sia dipeso da mero ritardo ovvero da omissione sanzionabile conseguente alla inottemperanza a formale atto di contestazione.

¹³ cfr. ex multis: Collegio di controllo sulle spese elettorali delle formazioni politiche presenti alla campagna elettorale del 28 e 29 marzo 2010 per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario; Collegio di controllo presso la Sezione di controllo per la Regione Emilia Romagna, deliberazione n.66/CSE/2014, n. 139/CSE/2014; Collegio di controllo presso la Sezione di controllo per le Marche deliberazione n. 57/CSE/2014, n. 51/CSE/2014;

comma 3, del d.l. n. 91/2014¹⁴, con inevitabili riflessi sullo stato soggettivo di coloro che sono tenuti all'osservanza della stessa, certamente rilevante ai fini dell'irrogazione della sanzione prevista, in ossequio all'art. 3 della I. n. 689/1981.

In quest'ottica, il Collegio ha assunto una posizione di tipo sostanziale, deducendo l'osservanza dei termini in tutte le ipotesi di assenza di segnalazioni negative da parte dei Presidenti dei consigli Comunali. Ciò in quanto, di rado, è stato possibile riscontrare il contenuto delle dichiarazioni formali, attestanti l'avvenuta esibizione dei rendiconti ai Consigli comunali entro il termine di 45 giorni, con elementi idonei a tracciare con certezza le date di deposito, anche in ragione dell'assenza di specifiche prescrizioni di legge in ordine alle forme di trasmissione e tenuto conto che, in alcuni casi, per effetto dal mancato coordinamento della normazione preesistente con gli adempimenti previsti dalla novella legislativa, il termine è stato erroneamente determinato dalla stessa Amministrazione ricevente.

Tali considerazioni hanno indotto il Collegio non solo a dare ampio ingresso dell'errore scusabile¹⁵, ma anche a considerare ammissibile regolarizzazione - in condizione di parità per tutti i soggetti politici interessati ed anche indipendentemente dall'accertamento di puntuali motivi giustificativi - delle lacune nella documentazione tempestivamente prodotta ai Presidenti del Consiglio Comunale e da questi successivamente inoltrata alla Sezione. A propria cura, quindi, ha deciso di sollecitare il completamento e l'integrazione della documentazione, sempre avvalendosi del medesimo tramite istituzionale (Presidente del Consiglio Comunale).

Quanto alle accertate discrasie sul piano formale della documentazione prodotta, il Collegio, facendo debita applicazione dei canoni ermeneutici esposti in precedenza, ha ritenuto che siano senz'altro ascrivibili al novero dei casi di applicazione della legge n. 689/1981 le seguenti irregolarità:

- mancato deposito del consuntivo
- mancata indicazione delle fonti di finanziamento
- mancata osservanza dei limiti di spesa

Sulla scorta delle coordinate più sopra descritte e dei principi affermati dalla Sezione delle Autonomia con le deliberazioni n. 24/2013 e n.12/2014, i restanti casi sono stati annoverati residualmente tra quelli soggetti a una regolarizzazione documentale.

La novella legislativa ha disposto l'operatività delle disposizioni dell'art. 13 della I. n. 96/2012 per i soli

comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

15 In termini: Collegio di controllo per le spese elettorali presso la Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 153/2014/CSE.

Quanto ai soggetti tenuti alla sottoscrizione del rendiconto, il Collegio, conformemente ad un indirizzo già espresso da altri Collegi di controllo¹⁶, ha privilegiato un'interpretazione estensiva del termine "rappresentante" contenuto nell'art. 12, co. 1 cit., ritenendo valida la sottoscrizione del rendiconto da parte di un qualsiasi soggetto, avente un rapporto funzionale con la lista. Pertanto, è stata considerata rituale la sottoscrizione effettuata dal capolista o da altro candidato di lista, dal candidato sindaco, dal segretario regionale, provinciale o comunale del movimento politico.

In tema di spese il Collegio, preliminarmente, osserva che allo stato degli atti, le spese dichiarate sono quelle ritenute dallo stesso soggetto politico presentatore come riferibili alla lista, senza che si possa accertare in modo generalizzato che le medesime corrispondano alla totalità delle spese effettivamente sostenute e senza neppure che si possa accertare che ne sia stata osservata la rendicontazione separata rispetto alle spese addebitabili concretamente ai singoli candidati, distinzione in sé estremamente labile sul piano sostanziale e quindi affidata solo all'adozione di chiare e riscontrabili tecniche di rendicontazione separata¹⁷. Le dichiarazioni prodotte si presentano come una sorta di autodichiarazione dei rappresentanti di fatto, spesso priva anche di una formale attestazione positiva di rispondenza al vero e/o un'attestazione negativa di assenza di spese ulteriori, formulate sotto la responsabilità espressa del dichiarante. In conseguenza, viene meno in radice la possibilità di effettuare accertamenti pieni sia in ordine all'osservanza dei tetti di spesa posti dalla legge che le verifiche inerenti alla natura delle risorse impiegate per il finanziamento della campagna elettorale.

E' appena il caso di precisare che l'individuazione di eventuali spese irregolari, per tipologia, per mancanza di documentazione probativa o perché sostenute in epoche non coincidenti con i tempi di durata della campagna elettorale, ne comporta l'espunzione dal conto, agli effetti del rispetto dei limiti generali, nonché dell'irregolarità nell'impiego della quota di risorse per esse necessarie.

Ciò doverosamente premesso, il Collegio osserva che l'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012 pone un limite massimo quantificato nell'importo di 1 euro moltiplicato per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali facendo rinvio, per ciò che attiene alla tipologia di spese elettorali ammesse all'art. 11 ed al regime differenziato previsto dai commi primo e secondo.

¹⁶ Cfr. Collegio di controllo Piemonte, Deliberazione n. 63/2014/SRCPIE/CSE; Collegio di controllo Emilia Romagna, Deliberazione n. 139/2014/CSE; Collegio di controllo Abruzzo, Deliberazione n. 55/2014/CSE; Collegio di controllo Marche, Deliberazione n. 69/2014/CSE.

¹⁷ Alle spese dei candidati, infatti, è riferibile la stessa classificazione di cui all'art. 11, L. n. 515/1993, utilizzabile con riguardo alle spese di lista e che l'unica differenza fra tali due aggregati è desumibile dal disposto dell'art. 7, comma 2 per il quale "Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6."

Quelle di cui al 1 comma¹⁸ sono strettamente inerenti alla campagna elettorale , cioè riferibili esclusivamente alla stessa. Le stesse, quindi, possono essere inserite per il loro intero ammontare.

Diversamente quelle di cui al comma 2¹⁹ sono, per espresso disposto normativo, calcolate in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate. Rispetto a queste ultime sono maturati vari indirizzi interpretativi in ordine alle modalità di calcolo.

Stante, comunque, la non chiara indicazione normativa e preso atto delle diverse interpretazioni, questo Collegio ritiene di aderire all'orientamento²⁰, che esonera dall'onere della prova per spese generali fino a concorrenza di un importo pari al 30% delle spese documentabili e documentate, apparendo ragionevole che dette spese, aventi carattere strumentale all'organizzazione della campagna elettorale, subiscano variazioni di segno direttamente proporzionale rispetto a quelle tracciabili in via autonoma. In conseguenza il Collegio ha ritenuto che la quantificazione delle spese di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 515 del 1993, come richiamato dall'articolo 13 della legge n. 96 del 2012, sia correttamente effettuata commisurando la percentuale del 30% per spese di cui al comma 2 alle spese ammissibili e documentate di cui al comma 1, nelle quali vanno incluse tutte le spese analiticamente documentate, ancorché appartenenti a tipologie che ne consentirebbero la consuntivazione *a forfait*, cioè senza documentazione probativa.

Pare, infine, al Collegio opportuno precisare, per completezza, che ove una formazione politica, pur avendo partecipato alla competizione elettorale, non abbia sostenuto autonomamente spese e non abbia ricevuto finanziamenti, ovvero abbia sostenuto spese imputate ai singoli candidati e finanziate con risorse acquisite nella disponibilità dei medesimi, sia sufficiente la produzione in atti di una dichiarazione negativa dalla quale far risultare la circostanza. Si è ritenuto, altresì, sufficiente, esclusivamente in questa fase di prima applicazione, la presenza anche soltanto di un principio di rendiconto, ossia di elementi dai quali è stato possibile desumere in modo chiaro e non equivoco l'assenza totale di spese, considerata equivalente alla rendicontazione a zero.

¹⁸ Si tratta delle spese relativa a: a) produzione, acquisto o affitto (rectius, locazione) di materiali e mezzi per la propaganda; b) distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lett. a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, cinema e teatri; c) organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo; d) stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme, espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali; e) personale utilizzato e ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

personale utilizzato e ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

19 Spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi.

²⁰ Cfr. Collegio di controllo Piemonte, deliberazione n. 63/2014/CSE; Collegio di controllo Marche, Deliberazione n. 69/2014/CSE; Collegio di controllo Lazio, Deliberazione n. 153/2014/CSE

PARTE SPECIALE

Consultazioni del 26 e 27 maggio 2013 Comune di Vicenza (VI)

Elettori: 85.710

Liste elettorali: n. 17

Limite di spesa per lista: € 85.710,00

Gli atti relativi ai rendiconti delle liste elettorali sono stati acquisiti dal Collegio di controllo solo dopo articolata attività istruttoria.

In adempimento all'ordine istruttorio della Sezione regionale di controllo per il Veneto, disposto con deliberazione n. 189/2014/CSE, il Presidente del Consiglio Comunale, con nota del 07.04.2014 (acquisita al protocollo Cdc n. 3466 del 08.04.2014), ha certificato:

- che l'insediamento dei rispettivi rappresentanti dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati che hanno partecipato alle elezioni amministrative del maggio/giugno 2013 è avvenuto in data 20 giugno 2013;
- 2. che il termine stabilito per la presentazione dei consuntivi di cui trattasi era scaduto il 05.08.2013;
- 3. l'avvenuta presentazione del consuntivo delle spese elettorali sostenute da parte dei rappresentanti delle liste aventi partecipato alla consultazione elettorale, fatta eccezione per n. tre liste (consuntivi comunque in seguito pervenuti).

Si rendeva, pertanto, necessaria ulteriore attività istruttoria (vedi infra singole schede relative a ciascuna lista) che si concludeva nella prima decade del mese di novembre.

All'esito dei controlli svolti è stata riscontrata una sostanziale regolarità dei rendiconti presentati: tutte le formazioni politiche hanno sostenuto spese nei limiti previsti dall'art. 13 comma 5 della legge n. 96/2012 (nello specifico euro 85.710,00), riconducibili alle tipologie ammesse dalla legge e al periodo di campagna elettorale e le spese dichiarate sono documentate.

In relazione alla regolarità della presentazione, si rinvia alle considerazioni già svolte nella parte generale.

Di seguito sono riportate le risultanze dei controlli eseguiti sui singoli rendiconti delle liste che hanno partecipato alla competizione elettorale.

1.1. LISTA PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA

La lista **Partito di Alternativa Comunista** ha partecipato alle elezioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 e 27 maggio 2013.

La rendicontazione è stata sottoscritta dal candidato sindaco nonché delegato della lista in oggetto ed inviata per il tramite del Presidente del Consiglio comunale di Vicenza alla Sezione Regionale di controllo per il Veneto, assunta a protocollo n. 6044 del 4 ottobre 2013.

Con nota protocollo n. 7834 del 30 ottobre 2014 veniva predisposta da questo Collegio richiesta istruttoria ad integrazione della documentazione inviata.

In data 7 novembre 2014 perveniva a mezzo PEC, per il tramite del Presidente del Consiglio comunale di Vicenza, assunta a protocollo n. 8026 del 10 novembre 2014, la dichiarazione integrativa sottoscritta dal presentatore della lista attestante che il materiale elettorale è stato totalmente autoprodotto e che non è stato alcun esborso economico.

Ne consegue che la lista non ha sostenuto alcuna spesa.

1.2. LISTA UN'ALTRA VICENZA

La lista **Un'Altra Vicenza** ha partecipato alle elezioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 e 27 maggio 2013.

La rendicontazione è stata sottoscritta dal legale rappresentante della lista in oggetto ed inviata per il tramite del Presidente del Consiglio comunale di Vicenza alla Sezione Regionale di controllo per il Veneto in risposta alla nota istruttoria del collegio (prot. 7834 del 30 ottobre 2014), assunta a protocollo n. 8026 del 10 novembre 2014.

Le spese per la campagna elettorale rendicontate rientrano nella tipologia di cui all'art. 11 comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 1.436,00. Risulta pertanto rispettato il limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

1.3. LISTA NO PRIVILEGI POLITICI - SI' DAL MOLIN

La lista **No Privilegi Politici – Sì Dal Molin** ha partecipato alle elezioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 e 27 maggio 2013.

In data 4 ottobre 2013 perveniva, per il tramite del Presidente del Consiglio comunale di Vicenza alla Sezione Regionale di controllo per il Veneto, assunta a protocollo n. 6044, la dichiarazione sottoscritta dal delegato della lista in oggetto attestante che le spese per le elezioni amministrative del comune di Vicenza sono state sostenute esclusivamente dalla candidata.

Ne conseque che la lista non ha sostenuto alcuna spesa.

1.4. LISTA MERIDIO MOVIMENTO ARIA PULITA PER VICENZA

La lista **Meridio Movimento Aria Pulita per Vicenza** ha partecipato alle elezioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 e 27 maggio 2013.

In data 4 ottobre 2013 perveniva, per il tramite del Presidente del Consiglio comunale di Vicenza alla Sezione Regionale di controllo per il Veneto, assunta a protocollo n. 6044, la dichiarazione sottoscritta dal rappresentante della lista in oggetto attestante che la stessa non ha sostenuto spese e non ha ottenuto finanziamenti e contributi.

1.5. LISTA IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PER VICENZA

La lista **Il Popolo della Libertà – Berlusconi per Vicenza** ha partecipato alle elezioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 e 27 maggio 2013.

La rendicontazione è stata sottoscritta dai presentatori della lista in oggetto ed inviata per il tramite del Presidente del Consiglio comunale di Vicenza alla Sezione Regionale di controllo per il Veneto, assunta a protocollo n. 6044 del 4 ottobre 2013.

Con nota protocollo n. 7834 del 30 ottobre 2014 veniva predisposta da questo Collegio richiesta istruttoria ad integrazione della documentazione inviata.

In data 7 novembre 2014 perveniva a mezzo PEC, per il tramite del Presidente del Consiglio comunale di Vicenza, assunta a protocollo n. 8026 del 10 novembre 2014, la documentazione integrativa.

Le spese per la campagna elettorale rendicontate rientrano nella tipologia di cui all'art. 11 comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 25.670,25, comprese le spese c.d. forfettarie calcolate secondo quanto indicato dall'art. 11 comma 2 della legge 515/1993. Risulta pertanto rispettato il limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

1.6. LISTA MANUELA DAL LAGO LIBERA DAGLI SCHEMI

La lista **Manuela Dal Lago Libera dagli Schemi** ha partecipato alle elezioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 e 27 maggio 2013.

In data 4 ottobre 2013 perveniva, per il tramite del Presidente del Consiglio comunale di Vicenza alla Sezione Regionale di controllo per il Veneto, assunta a protocollo n. 6044, il rendiconto del candidato Sindaco.

In data 7 novembre 2014 perveniva a mezzo PEC, assunta a protocollo n. 8026 del 10 novembre 2014, la dichiarazione sottoscritta dal candidato Sindaco della lista attestante che la stessa non ha assunto obbligazioni e non ha ottenuto finanziamenti e contributi per le elezioni amministrative del comune di Vicenza.

1.7. LISTA LEGA NORD - LIGA VENETA

La lista **Lega Nord – Liga Veneta** ha partecipato alle elezioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 e 27 maggio 2013.

La rendicontazione è stata sottoscritta dal tesoriere provinciale della lista in oggetto ed inviata per il tramite del Presidente del Consiglio comunale di Vicenza alla Sezione Regionale di controllo per il Veneto, assunta a protocollo n. 6044 del 4 ottobre 2013.

Con nota protocollo n. 7834 del 30 ottobre 2014 veniva predisposta da questo Collegio richiesta istruttoria ad integrazione della documentazione inviata.

In data 7 novembre 2014 perveniva a mezzo PEC, per il tramite del Presidente del Consiglio comunale di Vicenza, assunta a protocollo n. 8026 del 10 novembre 2014, la documentazione integrativa.

Le spese per la campagna elettorale rendicontate rientrano nella tipologia di cui all'art. 11 comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 47.151,14. Risulta pertanto rispettato il limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

1.8. LISTA SOS GIUSTIZIA E LEGALITA'

La lista **Sos Giustizia e Legalità** ha partecipato alle elezioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 e 27 maggio 2013.

In data 7 novembre 2014 perveniva, per il tramite del Presidente del Consiglio comunale di Vicenza alla Sezione Regionale di controllo per il Veneto in risposta alla nota istruttoria del collegio (prot. 7834 del 30 ottobre 2014), assunta a protocollo n. 8026 del 10 novembre 2014, la dichiarazione sottoscritta dal segretario della lista in oggetto attestante che la stessa non ha sostenuto spese né ha ricevuto alcun contributo.

1.9. LISTA MOVIMENTO 5 STELLE - BEPPE GRILLO.IT

La lista **Movimento 5 Stelle - Beppe Grillo.it** ha partecipato alle elezioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 e 27 maggio 2013.

La rendicontazione è stata sottoscritta dal tesoriere provinciale della lista in oggetto ed inviata per il tramite del Presidente del Consiglio comunale di Vicenza alla Sezione Regionale di controllo per il Veneto, assunta a protocollo n. 6044 del 4 ottobre 2013.

Con nota protocollo n. 7834 del 30 ottobre 2014 veniva predisposta da questo Collegio richiesta istruttoria ad integrazione della documentazione inviata.

In data 7 novembre 2014 perveniva a mezzo PEC, per il tramite del Presidente del Consiglio comunale di Vicenza, assunta a protocollo n. 8026 del 10 novembre 2014, la documentazione integrativa.

Le spese per la campagna elettorale rendicontate rientrano nella tipologia di cui all'art. 11 comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 5.035,88 comprese le spese c.d. forfettarie calcolate secondo quanto indicato dall'art. 11 comma 2 della legge 515/1993. Risulta pertanto rispettato il limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

1.10. LISTA SORRENTINO SINDACO

La lista **Sorrentino Sindaco** ha partecipato alle elezioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 e 27 maggio 2013.

In data 4 ottobre 2013 perveniva, per il tramite del Presidente del Consiglio comunale di Vicenza alla Sezione Regionale di controllo per il Veneto, assunta a protocollo n. 6044, il rendiconto del candidato Sindaco.

Con nota protocollo n. 7834 del 30 ottobre 2014 veniva predisposta richiesta istruttoria ad integrazione della documentazione inviata.

In data 7 novembre 2014 perveniva a mezzo PEC, assunta a protocollo n. 8026 del 10 novembre 2014, la dichiarazione sottoscritta dal candidato Sindaco della lista attestante che la stessa non ha sostenuto spese per le elezioni amministrative del comune di Vicenza.

1.11. LISTA CICERO IMPEGNO A 360°

La lista **Cicero Impegno a 360º** ha partecipato alle elezioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 e 27 maggio 2013.

La rendicontazione è stata sottoscritta dal candidato Sindaco della lista in oggetto ed inviata per il tramite del Presidente del Consiglio comunale di Vicenza alla Sezione Regionale di controllo per il Veneto, assunta a protocollo n. 6044 del 4 ottobre 2013.

Le spese per la campagna elettorale rendicontate rientrano nella tipologia di cui all'art. 11 comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 13.687,52 comprese le spese c.d. forfettarie calcolate secondo quanto indicato dall'art. 11 comma 2 della legge 515/1993. Risulta pertanto rispettato il limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

1.12. LISTA VALENTINA DOVIGO SINDACO

La lista **Valentina Dovigo Sindaco** ha partecipato alle elezioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 e 27 maggio 2013.

La rendicontazione è stata sottoscritta dal candidato Sindaco della lista in oggetto ed inviata per il tramite del Presidente del Consiglio comunale di Vicenza alla Sezione Regionale di controllo per il Veneto, assunta a protocollo n. 6044 del 4 ottobre 2013.

Con nota protocollo n. 7834 del 30 ottobre 2014 veniva predisposta da questo Collegio richiesta istruttoria ad integrazione della documentazione inviata.

In data 7 novembre 2014 e successivamente in data 12 novembre perveniva a mezzo PEC, per il tramite del Presidente del Consiglio comunale di Vicenza, assunte a protocollo n. 8026 del 10 novembre 2014 e n. 8072 del 12 novembre 2014, la documentazione integrativa.

Le spese per la campagna elettorale rendicontate rientrano nella tipologia di cui all'art. 11 comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 1.453,19, comprese le spese c.d. forfettarie calcolate secondo quanto indicato dall'art. 11 comma 2 della legge 515/1993. Risulta pertanto rispettato il limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

1.13. LISTA SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA'

La lista **Sinistra Ecologia e Libertà** ha partecipato alle elezioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 e 27 maggio 2013.

La rendicontazione è stata sottoscritta dal candidato Sindaco della lista in oggetto ed inviata per il tramite del Presidente del Consiglio comunale di Vicenza alla Sezione Regionale di controllo per il Veneto, assunta a protocollo n. 6044 del 4 ottobre 2013.

Con nota protocollo n. 7834 del 30 ottobre 2014 veniva predisposta da questo Collegio richiesta istruttoria ad integrazione della documentazione inviata.

In data 7 novembre 2014 perveniva la PEC, per il tramite del Presidente del Consiglio comunale di Vicenza, assunta a protocollo n. 8026 del 10 novembre 2014.

Le spese per la campagna elettorale rendicontate rientrano nella tipologia di cui all'art. 11 comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 2.144,50, comprese le spese c.d. forfettarie calcolate secondo quanto indicato dall'art. 11 comma 2 della legge 515/1993. Tuttavia non è stata prodotta la documentazione giustificativa richiesta. Risulta comunque rispettato il limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012.

L'esame della documentazione pervenuta ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata rileva la totale irregolarità dell'importo del conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.

1.14. LISTA UNIONE DI CENTRO CON VARIATI

La lista **Unione di Centro con Variati** ha partecipato alle elezioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 e 27 maggio 2013.

La rendicontazione è stata sottoscritta dal responsabile amministrativo della lista in oggetto ed inviata per il tramite del Presidente del Consiglio comunale di Vicenza alla Sezione Regionale di controllo per il Veneto, assunta a protocollo n. 6044 del 4 ottobre 2013.

Le spese per la campagna elettorale rendicontate rientrano nella tipologia di cui all'art. 11 comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 2.529.48. Risulta pertanto rispettato il limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

1.15. PARTITO DEMOCRATICO

Il **Partito Democratico** ha partecipato alle elezioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 e 27 maggio 2013.

La rendicontazione è stata sottoscritta dai presentatori della lista in oggetto ed inviata per il tramite del Presidente del Consiglio comunale di Vicenza alla Sezione Regionale di controllo per il Veneto, assunta a protocollo n. 6044 del 4 ottobre 2013.

Con nota protocollo n. 7834 del 30 ottobre 2014 veniva predisposta da questo Collegio richiesta istruttoria ad integrazione della documentazione inviata.

In data 7 novembre 2014 perveniva la PEC, per il tramite del Presidente del Consiglio comunale di Vicenza, assunta a protocollo n. 8026 del 10 novembre 2014.

Le spese per la campagna elettorale rendicontate rientrano nella tipologia di cui all'art. 11 comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 13.925,66, comprese le spese c.d. forfettarie calcolate secondo quanto indicato dall'art. 11 comma 2 della legge 515/1993. Risulta pertanto rispettato il limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

1.16. LISTA VARIATI SINDACO

La lista **Variati Sindaco** ha partecipato alle elezioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 e 27 maggio 2013.

La rendicontazione è stata sottoscritta dal Presidente pro tempore di Vicenza Capoluogo ed inviata per il tramite del Presidente del Consiglio comunale di Vicenza alla Sezione Regionale di controllo per il Veneto, assunta a protocollo n. 6044 del 4 ottobre 2013.

Con nota protocollo n. 7834 del 30 ottobre 2014 veniva predisposta da questo Collegio richiesta istruttoria ad integrazione della documentazione inviata.

In data 7 novembre 2014 perveniva la PEC, per il tramite del Presidente del Consiglio comunale di Vicenza, assunta a protocollo n. 8026 del 10 novembre 2014.

Le spese per la campagna elettorale rendicontate rientrano nella tipologia di cui all'art. 11 comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 17.581.59. Risulta pertanto rispettato il limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

1.17. LISTA RIFONDAZIONE COMUNISTA

La lista **Rifondazione Comunista** ha partecipato alle elezioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 e 27 maggio 2013.

In data 7 novembre 2014 perveniva, per il tramite del Presidente del Consiglio comunale di Vicenza alla Sezione Regionale di controllo per il Veneto in risposta alla nota istruttoria del collegio (prot. 7834 del 30 ottobre 2014), assunta a protocollo n. 8026 del 10 novembre 2014, la dichiarazione sottoscritta dal candidato Sindaco della lista in oggetto attestante che la stessa non ha sostenuto alcuna spesa e non ha ricevuto alcun contributo.